CAMERA DEI DEPUTATI N. 632-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE **VICENTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 novembre 1958 (*Stampato n. 120*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 novembre 1958

—

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55

Presentata alla Presidenza il 14 dicembre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, propone l'assunzione a carico dello Stato degli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne correnti dal 1954-55 al 1957-1958 nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone della campagna 1954-55.

Gli oneri complessivi a carico dello Stato derivanti da tali gestioni ammontano a lire 94 miliardi 529.700.000 che vengono così coperti:

a carico dei fondi iscritti ai capitoli n. 532 e n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro rispettivamente per gli esercizi 1955-56 e 1956-1957	L.	51.650.000.000
a carico dei fondi iscritti ai capitoli n. 498 e n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro rispettivamente per gli esercizi 1957-58 e 1958-59	»	42.879.700.000
	L.	94.529.700.000

Come gli onorevoli colleghi sanno, il disegno di legge in esame fa seguito ad altri analoghi relativi alle campagne precedenti e non sarà l'ultimo della serie. Esso, come i precedenti, deriva dall'attuazione della politica di difesa dei redditi dell'attività agricola nazionale.

Mentre nei primi anni di questo dopoguerra gli oneri derivarono dalla necessità del prezzo politico del pane, negli esercizi in esame l'intervento dello Stato, con la gestione degli ammassi, è stato determinato dalla necessità di sostenere, a vantaggio principalmente dei piccoli e medi produttori, il prezzo del principale prodotto della nostra agricoltura e cioé il grano, il quale, come tutti sanno, è notevolmente superiore a quello internazionale.

Infatti il congegno dell'ammasso, che negli anni immediatamente successivi alla guerra funzionò come strumento di difesa del consumatore, è divenuto in seguito uno strumento di difesa del produttore. L'ammasso totale obbligatorio, a questo scopo, è stato trasformato in ammasso per contingente. Lo ammasso, oltre a togliere dal mercato libero, al momento del raccolto, una considerevole quantità del prodotto, consente di corrispondere immediatamente il prezzo del grano conferito in modo che i produttori potendo contare su notevoli disponibilità liquide, sono in grado di soddisfare le proprie esigenze più pressanti. Altro aspetto del congegno in atto è che il prezzo del grano conferito è tenuto su livelli alti, di gran lunga superiori a quelli internazionali, in modo da difendere i redditi dei produttori e da sostenere il più possibile anche le quotazioni del mercato libero. Per un periodo relativamente lungo il nostro settore cerealicolo dovrà rimanere sottoposto a queste forme speciali di intervento senza la possibilità di inserirsi nei mercati internazionali. Questa necessità è stata riconosciuta anche nel quadro della Comunità Economica Europea e non potrà modificarsi fintanto che non saranno trovate possibilità di produzioni più convenienti. Del resto sono note a tutti le difficoltà gravi nelle quali si dibatte la nostra agricoltura.

Onorevoli colleghi, dopo di avere ricordato le ragioni che hanno giustificato, giustificano e legittimano l'intervento dello Stato nella politica cerealicola, il vostro relatore, interprete della volontà della maggioranza della Commissione, propone l'approvazione del presente disegno di legge. Gli oneri in esso elencati riguardano soltanto parzialmente i gravami derivanti dalla suddetta politica per gli anni 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58.

Infatti al presente disegno di legge fa seguito l'altro n. 2066 del 23 febbraio 1960 che assume gli oneri a tutto il 1959-60.

Dato il tempo trascorso dalla data di presentazione, è però necessario introdurre un emendamento dell'articolo 6 in quanto, per la validità della copertura, devesi derogare al disposto della legge 27 febbraio 1955 n. 64.

VICENTINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Sono assunti a carico dello Stato i disavanzi verificatisi durante le campagne 1954-1955, 1955-56, 1956-57 e 1957-58 nelle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale e costituiti:

a) dai minori ricavi ottenuti nelle cessioni al consumo interno ai prezzi ufficialmente fissati rispetto a quelli corrisposti ai conferenti, maggiorati delle spese di ammasso e di distribuzione e degli oneri di finanziamento;

b) dalle perdite derivanti dalle cessioni di carattere straordinario (vendite, permute prestiti, reintegri per esportazione di sfarinati) effettuate all'interno del Paese ed all'estero, per collocare i quantitativi di grano tenero residuati al termine delle singole campagne granarie ed eccedenti le necessità del consumo alimentare interno;

c) dalle perdite derivanti dalle distribuzioni di grano disposte ai sensi delle leggi 25 luglio 1957, n. 595 (articolo 20 e articolo 24, quinto comma), 5 febbraio 1958, n. 28 e 24 giugno 1958, n. 637 (articolo 2, secondo comma);

d) dalle spese sostenute e non recuperate per il prodotto rimasto invenduto a fine campagna.

ART. 2.

È altresì assunto a carico dello Stato per l'ammasso del risone della campagna 1954-1955, effettuato per conto dei produttori, lo onere derivante dalla gestione del contingente di due milioni di quintali di risone e costituito dalla differenza tra il prezzo corrisposto ai conferenti, maggiorato delle spese sostenute per l'ammasso e quello ricavato dalla vendita del prodotto.

ART. 3.

L'effettiva entità dei disavanzi assunti a carico dello Stato con la presente legge verrà accertata attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli Enti gestori.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con quello del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Per liquidazione degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 78.650.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo successiva autorizzazione di spesa, fino alla copertura dell'intero disavanzo.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

È inoltre autorizzata sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di lire 15 miliardi 879.700.000, a parziale integrazione dei fondi assegnati con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 856, e con leggi 12 luglio 1949, n. 459, e 28 giugno 1956, nn. 596, 597, 598, 599, 600 e 601.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge sarà provveduto:

a) per lire 12.550.000.000 e lire 39 miliardi 100.000.000 in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dei fondi iscritti ai capitoli n. 532 e n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli esercizi 1955-1956 e 1956-57;

b) per lire 30.000.000.000 e lire 12 miliardi 879.700.000 a carico dei fondi iscritti ai capitoli n. 498 e n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli esercizi 1957-58 e 1958-59.

ART. 6.

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge sarà provveduto: per lire lire 12.550.000.000, lire 39.100.000.000, lire 30.000.000.000 e lire 12.879.700.000, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dei fondi iscritti ai capitoli n. 532, n. 495, n. 498 e n. 685 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli esercizi 1955-1956, 1956-1957, 1957-1958 e 1958-1959.

ART. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle Aziende di credito, è autorizzata la corresponsione agli Enti gestori di acconti o di ulteriori acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle Aziende finanziatrici.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.	ART. 9.
Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle Aziende finanziatrici le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire agli Enti gestori le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione. Identico impegno assumono gli Enti gestori verso lo Stato.	*Identico.*
ART. 10.	ART. 10.
In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere, in esecuzione della presente legge, sono pagati mediante la emissione di mandati diretti, a favore degli Enti gestori, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le Aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.	*Identico.*